

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 66}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARACETTI, ANGELINI VITO, CERQUETTI, PIERINO,
ZANINI, CORVISIERI, FAGNI, GATTI, MARTELOTTI,
MINUCCI, PALMIERI, GUERRINI, SPATARO**

Presentata il 12 luglio 1983

Norme di riforma del servizio militare di leva e
sul volontariato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 19 aprile 1983 l'aula di questa Camera, dopo un'ampia e convergente discussione sul testo unificato della legge di riforma del servizio militare di leva, decideva di procedere rapidamente nell'*iter* legislativo assegnando il provvedimento in sede redigente alla Commissione difesa.

L'anticipato scioglimento del Parlamento, intervenuto subito dopo, ha però reso impossibile il compimento del lavoro legislativo su questa tanto attesa legge.

È per dare quindi una risposta rapida alle attese dei giovani italiani ed all'esigenza delle forze armate, che il nostro gruppo ha deciso di presentare, alla riapertura del nostro Parlamento, il testo unificato già giunto in aula nella legislatura precedente.

Nella elaborazione della proposta di legge del partito comunista e nei lavori in

Commissione difesa per giungere ad un testo unificato, ci siamo sempre ispirati a due indirizzi fondamentali, entrambi presenti nella Costituzione della Repubblica e nella profonda coscienza del nostro popolo e della gioventù italiana. Il primo è quello di incidere per una politica estera militare italiana, che, nel quadro delle alleanze di cui l'Italia fa parte ed in particolare con i nostri *partners* europei occidentali, operi per la coesistenza pacifica, per la soluzione negoziata e giusta delle controversie internazionali, per il rispetto dell'indipendenza e della sovranità degli Stati, per bloccare il riarmo atomico, per il raggiungimento di intese tra i blocchi che portino a misure graduali di riduzione delle armi atomiche e convenzionali.

In secondo luogo, per assicurare al nostro paese una politica di difesa che gli garantisca il rispetto della propria sovranità

tà, dell'indipendenza e dell'integrità territoriale contando su forze armate ordinate democraticamente, legate profondamente al popolo e alla Repubblica, espressione piena della nostra gioventù.

In questo quadro, la nostra proposta di legge e le intese raggiunte con le altre forze politiche e democratiche ci hanno permesso di giungere, dopo consultazioni e dibattiti svoltisi in questi anni nel paese con le rappresentanze militari dei giovani di leva, con il consiglio centrale della rappresentanza militare, ad una proposta unificata che a nostro parere è largamente positiva.

Essa risponde, ci pare, all'essenziale esigenza di dare una risposta positiva alle larghe attese della gioventù italiana, molto critica verso il servizio di leva vissuto molte volte come un anno della propria vita speso non produttivamente; in una organizzazione non all'altezza dei tempi e degli orientamenti odierni; non ancora impregnata di civismo, di democrazia, né diretta alla formazione alla vita, non ancora profondamente radicata alla società civile, al cui servizio comunque si pone. Dobbiamo dire però che una buona legge, certo non ancora perfetta, non basta e non basterà se chi la dovrà gestire — si parla evidentemente del Governo e dei vertici militari — non avrà una ferma volontà politica e non seguirà comportamenti adeguati per inserirsi nello spirito democratico, nella nuova visione culturale che anima questo testo unificato.

Da questo punto di vista è preoccupante il fatto che si sia costretti a segnalare come a questa iniziativa legislativa, nelle sue parti qualificanti e rinnovatrici, sia venuto un contributo essenzialmente dai gruppi parlamentari democratici e non dal Ministero della difesa, dal Governo e dagli stati maggiori. Sintomatico a questo proposito è il fatto, che fino al 20 aprile 1983 per questo provvedimento legislativo il Governo abbia fatto mancare la copertura finanziaria. Non è una cosa di poco conto. Anzi, è una questione essenziale e centrale. Ciò sottolinea il ruolo fondamentale assolto dai gruppi parlamentari democratici e dal Parlamento nel dare una risposta

positiva alla gioventù italiana, alle istanze di riforma del servizio di leva e il ruolo assente, passivo, certamente non costruttivo, assunto invece dal Governo della Repubblica, dal Ministro della difesa. Ci auguriamo una svolta nell'atteggiamento del Governo, come degli stati maggiori, perché non facciano mancare nel prossimo futuro la loro più impegnata collaborazione allo sforzo e all'impegno della Camera. Questa convergenza positiva delle forze politiche democratiche, del Governo, dei vertici militari è infatti essenziale per difendere e valorizzare agli occhi della gioventù italiana e dell'intero nostro popolo l'esigenza della partecipazione alla difesa e alla sicurezza del nostro paese, per mantenere e fare accettare attivamente, e non passivamente, ai nostri giovani e al popolo lo esercito basato sulla leva obbligatoria.

È per tale obiettivo che noi comunisti in particolare ci siamo impegnati, perché sappiamo che proposte tese a trasformare le forze armate in un esercito di mestiere o ad assegnare alla leva una funzione marginale, subalterna e di manovalanza rispetto al volontariato professionale vorrebbe dire di fatto, a parte i costi elevatissimi, snaturare il principio costituzionale secondo cui la difesa della patria è sacro dovere di tutti i cittadini. Significherebbe accrescere la separazione tra il popolo, la gioventù e le forze armate e avere forze armate, costituite su un reclutamento ristretto ad una parte soltanto di regioni italiane. L'esercito professionale, inoltre, non assicurerebbe affatto maggiore efficienza e capacità, visto che i giovani italiani sono invece pronti ad assicurarla, come già hanno fatto, quando naturalmente si tratta di possibili interventi per la difesa della pace, della sicurezza e dell'indipendenza del paese o in casi di calamità naturali. Ricordiamo gli esempi che vanno da Firenze al Friuli, alla Campania, alla Basilicata o l'esempio del Libano dove i nostri reparti si sono recati per assicurare la difesa delle comunità civili palestinesi, la pace, l'indipendenza e la sovranità di quel popolo.

È per questo che molti esponenti militari, dai vertici ai quadri medio-alti, ai

sottufficiali, sono intervenuti ripetutamente in questi anni con scritti e numerosi discorsi a favore dell'esercito di leva e contro ogni ipotesi di costituzione di un esercito basato sul volontariato. Certamente un esercito di leva non si presta ad avventure fuori del territorio nazionale, verso cui spingono talvolta certe imprudenti e pericolose impennate o iniziative del nostro Ministro della difesa e del Governo. Ma una politica siffatta non è nell'interesse del nostro paese e della causa della pace, e non trova l'unità del nostro popolo.

Ovviamente il servizio di leva obbligatorio cui vogliamo continuare a chiamare la gioventù italiana di oggi, che proviene da una società profondamente democratica ed aperta sul piano culturale ed ideale, non si difende solo con questo provvedimento, pure importante. Occorre più in generale che il Governo, il Ministro della difesa ed i vertici militari conducano la gestione delle forze armate e realizzino la loro funzione di direzione politica e di comando in modo molto attento allo spirito democratico costituzionale, riaffermato e precisato nella legge sui principi del 1978.

La disciplina deve essere basata sulla consapevolezza e non sull'autoritarismo; la pari dignità fra gli uomini appartenenti ad ogni grado deve essere garantita; il grado deve essere considerato in rapporto alla funzione e non come una condizione sociale. Sono questi, secondo noi, principi essenziali per assicurare coesione morale e una valida azione all'insieme delle forze armate. È perciò che in questa sede richiamiamo soltanto la necessità della adesione non formale ma sostanziale alla legge sui principi, al ruolo da essa assegnato alle rappresentanze militari, che il Governo ed i vertici militari ancora sottovalutano e molte volte non rispettano.

Spie della opportunità di questo nostro richiamo sono la mancata emanazione, a cinque anni dalla legge sui principi, del nuovo regolamento di disciplina militare, che dovrebbe appunto informarsi al contenuto innovatore e democratico di questa legge; le attese modifiche del regolamento delle rappresentanze militari, che il Mini-

stro più volte si è impegnato a presentare in Parlamento per il previsto parere delle Commissioni competenti, ma che ancora non abbiamo visto; i ritardi che si manifestano tuttora nello sviluppo di iniziative nel campo dei rapporti tra forze armate e società civile, malgrado il voto unanimemente espresso da questa Camera con l'approvazione di una apposita risoluzione nel gennaio dell'anno scorso.

D'altra parte rimarchiamo negativamente, come un tentativo politico e culturale di ritorno all'indietro, il dispiegarsi di richiami teorici e di iniziative riguardanti la cosiddetta «etica e forma militare», consistente ad esempio nel tentativo di rimettere la divisa, naturalmente solo ai giovani di leva, nelle ore di libera uscita; o di festeggiare l'anniversario della fondazione della Repubblica ripristinando la parata militare ai Fori imperiali in Roma, invece di programmare con il comune di Roma e con tutti quei comuni delle città italiane in cui si trovano delle guarnigioni militari un ampio programma di visite alle caserme e di attività culturali, sociali, ricreative e sportive dei militari con i giovani civili, a cui certamente non bastano i cosiddetti concerti *rock* del programma «caserme aperte» che il Ministro Lagorio ha realizzato in questi anni e che non ha avviato alcun dialogo, alcun nuovo rapporto di amicizia e di conoscenza fra i giovani di leva, i militari e le comunità civili.

Onorevoli colleghi, ci permettano di accennare in particolare ad alcuni punti che pongono in luce il valore del provvedimento che stiamo discutendo. Nell'articolo 1 del provvedimento si afferma che le forze armate sono al servizio della Repubblica e che il loro ordinamento e la loro attività devono informarsi ai principi costituzionali, alla democrazia e ad una politica di pace. Si afferma, inoltre, l'obbligatorietà del servizio di leva ai fini della difesa della patria, ma anche per il concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene delle collettività nei casi di pubblica calamità. Infine si stabilisce, in termini del tutto nuovi, l'impegno, per l'amministrazione della difesa, a valorizzare le capacità professionali, le risorse dell'intelli-

genza e della cultura, lo spirito di cooperazione e di iniziativa dei militari di leva.

Vorremmo dire che un elemento di ulteriore puntualizzazione, a proposito dell'addestramento, attiene all'impegno del personale nelle zone colpite da calamità naturali. Nell'articolo 13 della legge si stabilisce che i militari di leva devono essere addestrati ed impiegati non solo per il ripristino delle infrastrutture civili, ma anche per la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale.

In riferimento a molti fatti di clientelismo o di arbitrarità nelle dispense per i giovani di leva, si afferma, all'articolo 5, che per evitare queste arbitrarità e questi clientelismi si deve addivenire alla pubblicità degli elenchi nominativi dei dispensati, sia nei distretti militari, sia nelle sedi comunali.

Vorremmo poi valorizzare anche il fatto sociale affermato nell'articolo 9, là dove si interviene per assicurare, con norme più incidenti, il diritto alla continuità del posto di lavoro dopo il servizio militare, e si introduce il divieto del vincolo di aver soddisfatto gli obblighi militari di leva o di essere milite-esente per l'ammissione ai concorsi nella pubblica amministrazione, in impieghi e servizi in attività pubbliche e private.

Valuteremo in senso culturale e politico nettamente innovativo quanto è contenuto negli articoli 23 e 24. L'articolo 23 esprime esplicito divieto al lavoro servile nelle caserme, quando cioè non si tratti di attività correlate alle finalità previste dalla legge. È questo un fatto importante, perché si stabilisce che il giovane italiano di oggi, il giovane che ha un diploma, una laurea, una professionalità acquisita nella vita civile prima di fare il servizio militare, non andrà a fare il militare per pulire le latrine o le camerate, ma andrà per addestrarsi all'uso delle armi in caso di difesa del paese, ad addestrarsi per intervenire in caso di calamità naturali e per la difesa delle libere istituzioni. Personale civile sarà invece impiegato per altre attività. E questo, evidentemente, serve a nobilitare il servizio di leva. Del

resto, in altri paesi dell'Europa occidentale ciò già accade.

Considereremmo inoltre l'articolo 24 un importantissimo passo in avanti nell'adeguamento al dettato costituzionale. In questo articolo, infatti, si esprime un esplicito divieto alle discriminazioni politiche o ideologiche in sede di trasferimento a comandi, ad enti, a reparti, ad arma o a specializzazione. Si esprime il divieto, cioè, a discriminazioni finora avvenute nei confronti dei giovani di leva appartenenti all'area della sinistra, e si afferma che la conoscenza di informazioni ed atti segreti o riservati è esclusa soltanto per comportamento o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana e antifascista.

Per ultimo, vorremmo sottolineare il valore innovativo, sul piano culturale, dei contenuti dell'articolo 25 di questo testo unificato, là dove si introducono nuove norme per la formazione civica del personale di leva sulla base di programmi da concordare con il Ministero della pubblica istruzione. In questo articolo sono indicati programmi dai contenuti chiari, poiché è specificato che essi devono comprendere nozioni sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sulla storia moderna e contemporanea, con specifico riferimento alla Resistenza, alla fondazione della Repubblica, alla Costituzione e alle sue norme di attuazione, nonché alla legge recante norme di principio sulla disciplina militare. E sempre all'articolo 25 è altresì garantita la possibilità di partecipazione allo svolgimento di questi programmi di educazione civica dei parlamentari e delle autorità locali.

Infine, vorremmo rilevare che l'articolo 28 contiene ulteriori, nuove normative che sviluppano l'articolo 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382, a proposito dell'ulteriore allargarsi dei rapporti tra le forze armate e la società civile. Si afferma, in questo articolo, che anche le strutture militari debbono aprirsi, per i giovani civili, così come i giovani militari possono e debbono poter frequentare le strutture civili, culturali e sportive, esistenti fuori dalle ca-

serme. Si afferma che deve essere portata avanti l'integrazione dei militari nella società civile (ciò è scritto in maniera esplicita nell'articolo 28) non attraverso i concerti *rock* del Ministro della difesa, ma attraverso dibattiti, incontri con realtà culturali ed associative, partecipazione a momenti significativi della vita sociale.

Sottolineiamo che l'articolo 28 stabilisce che, nella elaborazione di questi programmi di attività culturali e sociali tra militari e le comunità civili, deve essere assicurato un ruolo essenziale alla rappresentanza militare democraticamente eletta dai giovani di leva e dai militari professionali, naturalmente insieme con l'autorità militare, alla quale rimane la rappresentanza primaria nei rapporti con le autorità civili locali.

Sottolineiamo il valore dell'articolo 45 del testo in esame, che stanziava, secondo il piano triennale di ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi della truppa, alle cucine, alle mense ed alle attività del tempo libero, una *tranche* di 150 miliardi per tre anni; e questo al fine, appunto, di rendere la condizione di vita, di alloggio, di attività culturale e sociale dei giovani di leva una condizione effettivamente valida.

Inoltre, riteniamo importante la norma contenuta nell'articolo 47, che impegna il Ministero della difesa e gli altri Ministeri, nei cui corpi armati vengono a svolgere servizio di leva i giovani italiani (come la polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza, ecc.), a distribuire una pubblicazione a tutti i giovani di leva, che contenga la Costituzione della Repubblica, la legge sui principi, il nuovo regolamento di disciplina (che de-

ve ancora essere emanato), le norme sulle rappresentanze militari, oltre alle norme sui relativi servizi, sulle licenze, e via dicendo. Vogliamo che i giovani di leva conoscano i propri doveri ed i propri diritti attraverso una pubblicazione ufficiale, che venga distribuita ad ognuno di loro appena iniziano il servizio di leva.

Riteniamo importante, infine, l'articolo 48, che vuole affermare una volontà di partecipazione del Parlamento nel seguire l'attuazione delle disposizioni della legge che si vuole varare. Infatti, tale articolo stabilisce che il controllo annuale del Parlamento sulla attuazione delle disposizioni di questa legge deve avvenire attraverso una relazione annuale che il Governo deve presentare al Parlamento sullo stato del personale di leva, della disciplina militare, delle infrastrutture, delle attività culturali e ricreative, della salute dei militari.

Onorevoli colleghi, abbiamo voluto illustrare nella sostanza la nostra posizione su questo provvedimento, che fa onore all'insieme dei gruppi parlamentari democratici, i quali hanno fatto uno sforzo di unificazione cercando di mettere avanti i contenuti e non le visioni partitiche o ideologiche. Sono stati prioritari i compiti delicati assegnati alle forze armate nell'interesse dell'intera comunità nazionale. C'è stato uno sforzo convergente per l'attuazione della Costituzione e per rendere il servizio di leva obbligatorio più produttivo, più accettabile, più valido anche sul piano formativo, per la gioventù italiana.

Ci auguriamo che, come noi, anche gli altri gruppi parlamentari democratici sentano l'esigenza di impegnarsi daccapo insieme per dare rapidamente dignità di legge a questo provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

SERVIZIO MILITARE DI LEVA

ART. 1.

Le forze armate sono al servizio della Repubblica, il loro ordinamento e la loro attività si informano ai principi costituzionali.

Per la difesa della Patria, il concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della collettività nazionale nei casi di pubblica calamità, tutti i cittadini sono soggetti agli obblighi di leva secondo le norme in vigore.

Nello svolgimento delle attività di servizio, l'Amministrazione della difesa impegna le capacità professionali, le risorse dell'intelligenza e della cultura, lo spirito di cooperazione e di iniziativa del militare di leva, per il fine comune della difesa della Patria.

ART. 2.

L'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:

« La durata della ferma di leva per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare è di dodici mesi.

La ferma di leva comprende un periodo di addestramento ed uno di attività operativa. A domanda è possibile un ulteriore periodo di ferma di leva prolungata non superiore a dodici mesi.

Per coloro che conseguono, a domanda, la nomina ad ufficiale di complemento, la durata della ferma di leva è di quindici mesi ».

ART. 3.

Ai fini di una migliore utilizzazione del personale nei vari incarichi, il Ministro della difesa ha la facoltà, e se richiesto dall'interessato con domanda documentata, l'obbligo di disporre nuovi esami fisio-

psico-attitudinali degli arruolati che abbiano ottenuto il ritardo della prestazione del servizio militare di leva per un periodo non inferiore a tre anni. La domanda deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'ultimo rinvio.

Gli arruolati che si ritengono affetti da malattie o lesioni tali da poter essere causa di non idoneità al servizio militare possono chiedere, in tal caso, di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari, entro i termini e con le modalità precisate nel manifesto di chiamata alle armi del proprio contingente.

Nuovi accertamenti sanitari sono disposti, se richiesti, in via eccezionale, anche dopo i termini fissati dal manifesto di chiamata alle armi nei casi di particolare gravità e in cui esista seria e manifesta compromissione delle principali funzioni fisiche o psichiche, purché sia documentata con certificazione rilasciata dagli organi sanitari pubblici. Le relative modalità sono precisate nel manifesto di chiamata alle armi del contingente di appartenenza.

Avverso le decisioni di cui ai precedenti commi è ammesso ricorso al Ministro della difesa.

L'Amministrazione della difesa è tenuta ad effettuare visita medica dell'arruolato al momento della presentazione al Corpo.

In ogni caso gli iscritti nelle liste di leva non chiamati perché dispensati, ai sensi dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, con la sola eccezione di quelli dispensati da cause dipendenti da situazioni familiari o da menomazione psico-fisica grave, sono chiamati a svolgere servizio di protezione civile sostitutivo di pari durata del servizio di leva.

ART. 4.

Nei limiti delle esigenze numeriche delle Forze armate, fissate annualmente nello stato di previsione della spesa del ministero della difesa, i militari di leva ed i graduati di truppa, entro il nono mese dalla incorporazione, possono essere am-

messi, a domanda, al prolungamento di dodici mesi del servizio di leva.

I militari di leva ed i graduati di truppa ammessi a tale prolungamento del servizio di leva sono inclusi, nei limiti dei posti disponibili, nei corsi di qualificazione e di specializzazione previsti dall'Amministrazione della difesa, tenuto anche conto delle richieste degli interessati.

Per l'assegnazione dei giovani di leva ai corsi suddetti si considerano anche le qualificazioni e le specializzazioni già possedute, nonché i risultati degli esami psico-fisio-attitudinali effettuati in sede di visita di leva.

I giovani ammessi alla ferma di leva prolungata possono rassegnare le dimissioni, senza ulteriori obblighi, entro i primi quindici giorni di durata del corso.

Nello stato di previsione della spesa del ministero della difesa è altresì indicata la ripartizione dei militari di leva tra le tre Forze armate, nonché, soddisfatte le esigenze delle Forze armate stesse, le aliquote di giovani ammessi alla ferma di leva in qualità di ausiliari nell'Arma dei carabinieri, nelle Capitanerie di porto, nel Corpo della guardia di finanza, nella polizia di Stato, nel Corpo delle guardie forestali dello Stato, nel Corpo degli agenti di custodia, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

I giovani che desiderano essere ammessi al servizio di leva nell'Arma dei carabinieri e nelle Capitanerie di porto, nel Corpo della guardia di finanza, nella polizia di Stato, nel Corpo forestale dello Stato, nel Corpo degli agenti di custodia, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, devono presentare domanda al presidente del consiglio di leva. I requisiti ed i criteri per l'ammissione nei sopracitati Corpi sono indicati nel manifesto di chiamata alle armi.

ART. 5.

L'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituito dal seguente:

« In occasione della chiamata alle armi di ogni contingente di leva, qualora si

verifichino eccedenze rispetto al fabbisogno quantitativo e qualitativo del personale da incorporare, saranno fissati, con decreto ministeriale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, i criteri per la individuazione degli arruolati da dispensare dal servizio di leva.

Il decreto ministeriale, di cui al precedente comma, dovrà comunque prevedere che, fatte salve le esigenze delle Forze armate, la dispensa possa essere concessa prioritariamente agli arruolati aventi:

statura non superiore a metri 1,55;

minore indice di idoneità somatico funzionale e psico-attitudinale secondo quanto previsto da apposito regolamento approvato con decreto ministeriale, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

responsabilità diretta per la conduzione di aziende familiari e per il mantenimento ed il sostegno della famiglia, in assenza di altri elementi familiari validi compresi fra i diciotto ed i sessant'anni;

accertate difficoltà economiche e familiari.

A parità delle predette condizioni dovrà essere data la precedenza a coloro i quali si trovano nelle condizioni previste, per l'ammissione alla dispensa dal compiere la ferma di leva, dall'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, anche se dette condizioni non siano fatte valere in tempo utile.

L'elenco nominativo dei dispensati, ai sensi del presente articolo, con specificate le motivazioni della dispensa, deve essere esposto, annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni che rientrano nella giurisdizione di competenza per la debita affissione agli albi comunali.

Fino alla emanazione del decreto di cui al primo comma del presente articolo e dell'apposito regolamento, che debbono comunque essere emessi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,

si applicano, con effetti immediati, i criteri indicati nei precedenti commi del presente articolo ».

ART. 6.

La lettera *a)* del secondo comma dell'articolo 8 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituita dalla seguente:

« *a)* da un ufficiale superiore di porto, designato dal comandante della capitaneria, presidente ».

Dopo la lettera *d)* del secondo comma dell'articolo 8 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è aggiunto il seguente comma:

« Il Consiglio di leva può avvalersi quale consulente di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o in discipline affini ovvero di un civile laureato in psicologia ».

Dopo la lettera *d)* del secondo comma dell'articolo 9 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è aggiunto il seguente comma:

« Il Consiglio di leva può avvalersi quale consulente di un ufficiale laureato in psicologia o di un civile laureato in psicologia ».

ART. 7.

Dopo il secondo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è aggiunto il seguente comma:

« Per ottenere il beneficio del ritardo, di cui al presente articolo, il giovane deve comprovare, per la prima richiesta, di essere iscritto ad un corso universitario di laurea o di diploma e, per le richieste annuali successive, di aver superato — nell'anno solare precedente la data di scadenza della domanda — almeno tre degli esami previsti dai piani di studio della facoltà di appartenenza ».

Sono abrogati i punti 2) e 3) dell'ultimo comma del sopracitato articolo 19.

ART. 8.

I giovani arruolati con prole hanno titolo a conseguire la dispensa dalla ferma di leva, anche quando questa condizione sia maturata dopo la chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di età o per legittimo rinvio. I militari di leva che vengano a trovarsi nelle predette condizioni durante la ferma di leva sono inviati in licenza speciale senza assegni in attesa di congedo, previo espletamento della relativa istruttoria con procedura d'urgenza.

Il secondo comma dell'articolo 24 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è abrogato.

ART. 9.

All'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è aggiunto il seguente comma:

« Parimenti, in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT sul costo della vita, indicherà con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri obiettivi elementi di cui i Consigli di leva dovranno tener conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza, ai fini del riconoscimento dei titoli previsti ai numeri 4, 5 e 6 del primo comma ».

ART. 10.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, con decreto ministeriale, il regolamento contenente i criteri e le modalità per l'arruolamento degli ufficiali di complemento delle tre Forze armate, che dovrà indicare in particolare i titoli di studio ai fini dell'ammissione ai diversi corsi, nonché i requisiti somatico-funzionali e psico-attitudinali necessari in relazione anche agli incarichi da espletare.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie conseguenti

allo svolgimento dei concorsi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate sono pubblicate sul giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e copia della graduatoria è posta in visione presso il distretto militare e le stazioni dei carabinieri.

Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso al Ministro della difesa entro 90 giorni.

ART. 11.

In relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate è stabilita con decreto del Ministro della difesa.

ART. 12.

Le Forze armate, nella definizione dei programmi di addestramento relativi ai propri compiti istituzionali, tengono anche conto delle esigenze produttive e civili della nazione, partecipando in tal modo alla elevazione delle capacità professionali dei giovani alle armi.

Il piano dei corsi di ciascuna Forza armata, a cui sono ammessi i militari di leva per la formazione di specialisti ed aiuto specialisti, è comunicato ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione, nonché ai Presidenti delle giunte regionali delle regioni ove risiedono gli interessati.

I corsi di qualificazione e specializzazione, previsti per i militari e graduati di truppa in servizio di leva ammessi alla ferma di leva prolungata, prevista dall'articolo 4 della presente legge, sono resi noti ai militari alle armi. È altresì reso noto il trattamento giuridico ed economico riconosciuto ai predetti militari ammessi alla ferma di leva prolungata.

Al fine di agevolare l'inserimento dei giovani alle armi nelle attività produttive della nazione, tre mesi prima del termi-

ne del servizio militare obbligatorio e della ferma di leva prolungata, il Ministro della difesa comunica gli elenchi nominativi degli specialisti ed aiuto specialisti in procinto di essere congedati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e ai Presidenti delle giunte regionali delle regioni ove risiedono gli interessati.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il personale di leva dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi indicati nel quinto comma del precedente articolo 4.

ART. 13.

Nel quadro dei compiti istituzionali delle Forze armate ed ai fini di una migliore qualificazione del personale è consentito, nelle zone del territorio nazionale colpite da pubbliche calamità, l'impiego dei militari in servizio di leva per il ripristino delle infrastrutture civili, per la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale nonché per la tutela dell'ambiente naturale. A tale scopo l'amministrazione della difesa dispone i possibili interventi d'intesa con le amministrazioni statali e regionali interessate.

Per esplicitare il concorso nella protezione civile nelle fasi della informazione, della prevenzione, dell'assistenza, del ripristino, della ricostruzione, ai giovani in servizio di leva viene impartito un apposito addestramento ed i reparti vengono logisticamente attrezzati per compiere interventi rapidi su tutta l'area del territorio nazionale.

ART. 14.

I militari di leva, compatibilmente con le imprescindibili esigenze di servizio e fuori dall'orario di servizio, sono facilitati a frequentare corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni, quando i medesimi si svolgono nell'ambito territoriale del presidio dove espletano il servizio militare di leva.

ART. 15.

Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, attestate con diploma rilasciato dall'ente o dal reparto competente, costituiscono titolo preferenziale per l'accesso alle carriere delle pubbliche amministrazioni.

Con decreto interministeriale, adottato di concerto dai Ministri della difesa, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, è fissata la corrispondenza delle qualifiche professionali attribuite ai militari di leva, ai sensi del presente articolo, con quelle previste ai fini dell'avviamento al lavoro.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi che, su proposta dei Ministri della difesa e della pubblica istruzione, prevedano il riconoscimento giuridico degli studi svolti in ambito militare.

ART. 16.

Ai militari in servizio di leva nelle Forze armate, al termine della ferma prolungata di leva, si applicano le norme di cui agli articoli 28 e 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191, salvo che per quanto riguarda:

a) il termine della presentazione delle domande, che è fissato in dodici mesi;

b) i requisiti per l'assunzione, che sono stabiliti dall'articolo 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Le stesse norme si applicano al termine della ferma prolungata anche ai giovani in servizio di leva nei Corpi ed organismi dello Stato indicati nel quinto comma del precedente articolo 4, per concorrere all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza.

ART. 17.

L'articolo 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:

« Fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti per i quali si applica la citata legge sono tenuti ad assumere in qualità di impiegati o di operai, nel limite del cinque per cento delle assunzioni annuali degli impiegati e del dieci per cento delle assunzioni annuali degli operai, con arrotondamento per eccesso, i militari in ferma prolungata di leva ed i sergenti congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme contratte che:

a) ne facciano domanda entro un anno dalla data di collocamento in congedo;

b) siano in possesso dei requisiti richiesti per dette assunzioni.

Presso l'Ufficio del Segretario Generale della difesa è costituita apposita sezione o ufficio per agevolare il collocamento nei vari posti di lavoro dei militari in ferma prolungata di leva in applicazione delle norme contenute nel presente articolo. Tale sezione o ufficio provvede altresì ad agevolare la collocazione nel mondo del lavoro degli ufficiali che terminano senza demerito la ferma biennale, nell'ambito delle riserve di posti loro concesse, ai sensi dell'articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574. A tal fine, le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti, indicati al primo comma del presente articolo ed al secondo comma del sopracitato articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, trasmettono alla predetta sezione o ufficio:

a) di volta in volta l'elenco dei posti disponibili e delle relative sedi di servizio;

b) entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto da cui risulti il

numero dei posti sul quale sono state applicate le percentuali fissate nel presente articolo e, in correlazione, il numero ed i nominativi dei militari in ferma prolungata di leva e dei sergenti assunti.

Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante la ferma prolungata di leva attestata con diploma rilasciato dall'ente o reparto competente costituiscono titolo preferenziale per l'iscrizione nelle liste ordinarie e speciali di collocamento ».

ART. 18.

Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda:

a) con la medesima qualifica commutando la ferma di leva in una ferma biennale, con la possibilità di chiedere l'ammissione alla ferma triennale in qualità di carabinieri effettivi, con commutazione della ferma biennale nei limiti di forza stabiliti annualmente dallo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;

b) quali carabinieri effettivi, contraendo la ferma triennale in commutazione di quella di leva, nei limiti degli organici fissati per legge.

Ai carabinieri ausiliari vincolati a ferma biennale è corrisposto, all'atto del congedo, un premio di reinserimento in misura pari all'ultimo stipendio mensile percepito.

Ai carabinieri che chiedono ed ottengono di commutare la ferma di leva biennale in ferma triennale, divenendo carabinieri effettivi, compete la differenza tra la misura del premio previsto per coloro che contraggono direttamente il vincolo triennale di servizio per divenire carabinieri effettivi e la somma già percepita nella posizione di ausiliari.

In favore del suddetto personale che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio,

si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva, alla costituzione, a cura e spese dell'amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamenti dei contributi determinati secondo le norme in vigore per detta assicurazione.

Ai carabinieri effettivi congedati al termine della ferma o della rafferma e ai carabinieri ausiliari collocati in congedo dopo la ferma biennale o dopo la ferma di leva sono estese le provvidenze previste dalla legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni.

A tal fine sono valide ad ogni effetto anche le specializzazioni acquisite durante il servizio nell'Arma dei carabinieri.

ART. 19.

L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è così modificato:

« Gli arruolati di leva sono tenuti a compiere la ferma di leva per la durata prevista dalla normativa vigente.

La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo di ferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.

Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza il rapporto di lavoro è risolto.

Per l'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e per le assunzioni in impieghi, servizi e attività in uffici pubblici e privati, non deve essere imposto il vincolo di aver soddisfatto gli obblighi militari di leva o di esserne esente.

L'interessato è comunque tenuto a comprovare di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Per la partecipazione a pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è

elevato di due anni per i cittadini che hanno prestato effettivo servizio militare, di leva o volontario, presso le Forze armate o i Corpi armati dello Stato.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate o i Corpi armati dello Stato, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

Ai fini della ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle Amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.

La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'applicazione delle norme contenute nel presente articolo.

Nei concorsi pubblici, a parità di graduatoria, l'aver soddisfatto gli obblighi di leva, qualora non abbia già dato titolo per il punteggio, costituisce titolo di preferenza nell'assunzione ».

ART. 20.

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 41 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli avieri in servizio di leva che sono allievi dei corsi speciali di istruzione per aiuto-specialisti, vengono promossi avieri scelti all'atto della nomina ad aiuto specialisti, sempreché abbiano compiuto almeno tre mesi di servizio.

Le promozioni di cui sopra sono effettuate dagli organi dell'Aeronautica militare all'uopo delegati dal Ministro della difesa ».

ART. 21.

Il primo e il terzo comma dell'articolo 42 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli avieri scelti in servizio di leva, promossi tali secondo le norme del precedente articolo, possono conseguire, se giudicati idonei, il grado di primo aviere dopo almeno 8 mesi di servizio, sempreché abbiano almeno tre mesi di permanenza nel grado.

Le promozioni di cui sopra sono effettuate dagli organi dell'Aeronautica militare all'uopo delegati dal Ministro della difesa ».

ART. 22.

Ove non ostino esigenze di servizio, ai militari di truppa in servizio di leva presso i comandi, enti e reparti dislocati ad una distanza superiore a 350 chilometri dal comune di residenza, possono essere concesse oltre alla licenza ordinaria, prevista dalla normativa vigente, cinque licenze brevi della durata di cinque giorni, esclusi i giorni di viaggio, in coincidenza con il fine settimana e le festività. La licenza breve può essere concessa solo dopo sessanta giorni dalla scadenza della licenza breve precedentemente fruita. Per ottenere la licenza breve i militari non devono aver subito punizioni di consegna di rigore da almeno sessanta giorni.

Ai militari indicati nel precedente comma possono altresì essere concesse licenze straordinarie e speciali per le cause e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Ai militari di leva che si recano in licenza ordinaria e breve, con le modalità previste dal primo comma del presente articolo, è concesso il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e per il successivo rientro

al Corpo di appartenenza fino ad un massimo di sei viaggi. Ai predetti militari è inoltre concessa l'autorizzazione a viaggiare su treni rapidi qualora la distanza sede di servizio-comune di residenza superi i 600 chilometri.

Per i militari di leva in servizio in località a distanza non superiore a 350 chilometri dal comune di residenza restano in vigore le disposizioni vigenti in materia.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai militari ed ai graduati delle Forze armate in servizio volontario, con esclusione di quelli appartenenti all'Arma dei carabinieri e alle altre forze di polizia.

ART. 23.

È fatto divieto di impiegare i militari di leva per le esigenze non connesse con le attività e le finalità previste nella presente legge.

Per ogni altra esigenza necessaria per il funzionamento degli organismi militari si ricorre all'impiego di qualificato personale civile.

A tal fine l'Amministrazione della difesa pianifica a livello di enti militari la sostituzione del personale di leva con quello civile.

Fino a quando l'Amministrazione militare non disporrà del personale civile necessario per l'assolvimento dei compiti di cui al precedente secondo comma, l'Amministrazione stessa è autorizzata ad avvalersi di personale militare, nei limiti strettamente indispensabili per soddisfare le esigenze in questione.

Sullo stato di attuazione delle norme di cui al presente articolo il Ministro della difesa riferisce annualmente al Parlamento.

ART. 24.

L'articolo 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Nei confronti dei militari, in sede di assegnazione o di trasferimento a coman-

di, a enti, a reparti, ad arma o a specializzazione, sono vietate le discriminazioni per motivi politici o ideologici. E altresì vietato l'uso di schede informative ai fini di discriminazione politica dei militari.

L'ammissibilità dei militari alla conoscenza di informazioni e dati segreti o riservati è subordinata a preventivi procedimenti di accertamento soggettivo, a seguito dei quali devono essere esclusi coloro che per comportamento o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana e antifascista ».

TITOLO II

PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE CIVICA E DEMOCRATICA E DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA NELLE FORZE ARMATE - RAPPORTI DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA CON GLI ENTI LOCALI TERRITORIALI

ART. 25.

Parte integrante della formazione del personale militare di leva è la preparazione civica da svolgere presso i comandi, i reparti e gli enti delle Forze armate secondo un programma fissato dal Ministro della difesa, sentito il Ministro della pubblica istruzione.

Tale programma comprende nozioni sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sulla storia moderna e contemporanea, con specifico riferimento alla Resistenza, alla fondazione della Repubblica, alla Costituzione e alle sue norme di attuazione nonché alla legge recante norme di principio sulla disciplina militare.

I membri delle Commissioni difesa del Parlamento possono assistere alle attività di cui al primo comma previa comunicazione al comandante del reparto o dell'ente militare preposto allo svolgimento del programma relativo alla preparazione civica.

Nelle occasioni ritenute più significative, i comandi di Corpo invitano le autorità civili, i presidenti delle associazioni combattentistiche e partigiane, a presenziare alle attività di cui al primo comma.

ART. 26.

Parte integrante della formazione del personale di leva è l'attività sportiva, condotta da istruttori qualificati.

I programmi di istruzione, conseguentemente, devono comprendere appositi periodi destinati alla anzidetta attività.

ART. 27.

Le Forze armate nell'ambito delle attività loro assegnate sono tenute a facilitare la partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attività sportive.

I comandi responsabili e gli organi di base della rappresentanza, nell'ambito del territorio del presidio, concordano le necessarie iniziative con le associazioni, le società, le istituzioni sportive e ricreative del luogo.

I militari di leva che risultano atleti, riconosciuti di livello nazionale da una specifica commissione composta dai rappresentanti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Forze armate, sono autorizzati ad esercitare la pratica delle discipline sportive compatibilmente con gli obblighi di servizio e secondo quanto previsto da apposito regolamento, emanato dal Ministro della difesa.

I suddetti militari vengono assegnati a centri sportivi di Forza armata, tenendo conto della disciplina sportiva praticata dai singoli prima dell'incorporazione e delle esigenze della Forza armata stessa.

I militari di cui al comma precedente che praticano discipline sportive non previste nei centri sportivi di Forza armata e che non vengono destinati nei predetti centri, sono assegnati a comandi, enti o reparti vicini alla società sportiva di appartenenza.

Le richieste per l'assegnazione dei predetti militari presso le sedi di origine vengono inoltrate dal CONI almeno quattro mesi prima della chiamata alle armi degli interessati.

ART. 28.

Allo scopo di assicurare un ordinato rapporto tra Forze armate e società civile, i comandi delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi e delle regioni aeree, su direttive del Ministro della difesa, concordano con le regioni, le province ed i comuni, i programmi e le iniziative a favore dei militari in servizio, di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

L'amministrazione militare, per la programmazione delle iniziative di cui al precedente comma, si avvale dell'apporto degli organi della rappresentanza militare.

I suddetti programmi riguardano:

a) l'ammissione del personale in servizio alla frequenza e alla utilizzazione delle strutture civili, culturali, sportive, ricreative, esistenti nel territorio comunale sede dei comandi, dei reparti, degli enti delle Forze armate;

b) l'uso agevolato di mezzi di trasporto — urbani ed extraurbani — l'accesso ai musei, ai teatri, ai cinematografi, agli impianti sportivi, a favore del personale in servizio;

c) ogni altra iniziativa atta ad agevolare l'integrazione dei militari nella società civile, attraverso dibattiti, incontri con realtà culturali ed associative, partecipazione a momenti significativi della vita sociale.

Le autorità militari, secondo quanto previsto dal primo comma del presente articolo, concordano con gli enti scolastici, i comuni e le organizzazioni sportive esistenti nell'ambito del territorio del comune, nel quale hanno sede i rispettivi enti militari, l'uso temporaneo delle infrastrutture ginnico-sportive eventualmente in dotazione ai reparti stessi.

La concessione dell'uso delle infrastrutture di cui al precedente comma è subordinata:

alle prioritarie esigenze ginnico-sportive del personale in servizio, del personale civile della difesa e dei relativi familiari, nonché alle esigenze di funzionalità e sicurezza degli enti e reparti militari presso cui sono dislocate;

al preventivo accertamento dell'agibilità degli impianti da parte dei richiedenti stessi;

alla stipula, da parte degli enti e delle organizzazioni richiedenti, di apposite polizze per l'assicurazione contro i rischi e la responsabilità civile derivanti dall'uso delle predette infrastrutture;

alla predisposizione, a carico degli enti e organizzazioni richiedenti, di adeguati servizi di assistenza sanitaria e di pronto soccorso per tutto il tempo di uso delle predette infrastrutture militari.

TITOLO III

TRATTAMENTO ECONOMICO

ART. 29.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge gli assegni spettanti ai dipendenti statali, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, competono anche ai militari di cui all'articolo 1 della legge 30 novembre 1978, n. 755, e successive modificazioni e integrazioni, che risultino con carico di famiglia.

La misura del sussidio che, in base alla legge 10 dicembre 1957, n. 1248, viene versato a titolo di soccorso giornaliero alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi è raddoppiata.

ART. 30.

Il Ministro della difesa è autorizzato ad aggiornare annualmente con proprio decreto, sentite le Commissioni permanenti per la difesa del Parlamento, la paganetta giornaliera dei militari e graduati di truppa, di cui alla legge 30 novembre 1978, n. 755, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 31.

Il periodo di servizio militare obbligatorio, prolungato e volontario, è valido a tutti gli effetti per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento pensionistico del settore pubblico.

Il personale militare in servizio già frequentatore dei corsi tenuti presso le scuole militari di Forza armata che ha contratto arruolamento volontario al compimento del 17° anno di età deve intendersi arruolato, per uniformità con le norme vigenti sul volontariato, al compimento del 16° anno di età, qualora a quella data sia stato frequentatore di corsi presso le citate scuole.

Gli allievi delle Accademie, delle Scuole militari e delle Scuole allievi sottufficiali, che abbiano seguito da arruolati i rispettivi corsi per almeno 15 mesi sono esonerati dal compiere il servizio militare di leva.

TITOLO IV

NORME SULLA FERMA PROLUNGATA
BIENNALE E TRIENNALE

ART. 32.

Il numero complessivo dei sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni in ferma prolungata biennale e triennale dell'Esercito (esclusa l'Arma dei

carabinieri), della Marina militare e dell'Aeronautica militare è il seguente:

Esercito	16.000
Marina	3.000
Aeronautica	5.000

ART. 33.

Il Ministro della difesa ha facoltà di indire arruolamenti di militari di truppa di cui al precedente articolo 32 con ferma di due anni commutabile in ferma di tre anni, ai sensi del successivo articolo 34.

Possono essere ammessi all'arruolamento di cui al precedente comma i giovani che:

1) siano cittadini italiani residenti in territorio nazionale;

2) siano celibi o vedovi e comunque senza prole;

3) siano in possesso all'atto della presentazione della domanda del diploma di scuola media di primo grado;

4) abbiano alla data di scadenza del bando di arruolamento l'età minima di sedici anni e massima di venti;

5) non siano stati prosciolti da altre ferme in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per motivi disciplinari o per indegnità in attitudine militare o per scarso impegno dimostrato durante uno o più corsi frequentati;

6) non siano incorsi in condanne penali per delitti non colposi né siano imputati per reati per i quali è prevista, per legge, la sospensione obbligatoria dall'impiego dei militari in servizio;

7) siano in possesso del certificato di buona condotta;

8) siano riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato;

9) facciano risultare, se minorenni, il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela. Tale consenso non occorre per

coloro che siano già alle armi, ovvero abbiano già concorso alla leva e siano stati arruolati.

I militari in ferma prolungata biennale o triennale sono assegnati, tenuto conto per quanto possibile delle loro aspirazioni, alle categorie, alle specializzazioni, alle specialità ed agli incarichi di impiego indicati nei bandi di arruolamento in base alle esigenze di ciascuna Forza armata.

Il periodo trascorso in ferma prolungata biennale o triennale è valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.

ART. 34.

I militari in ferma prolungata biennale possono conseguire, previo giudizio di idoneità, i gradi o le classifiche di:

caporale, comune di prima classe, aviere scelto: dopo il compimento del terzo mese di servizio dall'arruolamento;

caporal maggiore, sottocapo, primo aviere: dopo il compimento del settimo mese di servizio dall'arruolamento, purché abbiano trascorso almeno due mesi nel grado di caporale, comune di prima classe, aviere scelto.

Alle promozioni di cui sopra provvedono gli organi all'uopo delegati dal Ministro della difesa.

Entro il diciottesimo mese di servizio i caporal maggiori, sottocapi, primi avieri in ferma prolungata biennale possono presentare domanda per la commutazione della ferma biennale in triennale.

I suddetti graduati vengono valutati e, se idonei, nominati sergenti di complemento, sulla base delle esigenze funzionali e nei limiti della forza organica determinata annualmente con la legge di bilancio, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del ventiquattresimo mese di servizio in ferma prolungata.

I sergenti di complemento di cui al precedente quarto comma sono trattenuti in servizio per un periodo di dodici mesi non prorogabile.

I militari di truppa ed i graduati che non siano stati nominati sergenti di complemento, secondo quanto stabilito nel presente articolo, sono collocati in congedo alla scadenza del ventiquattresimo mese di servizio.

ART. 35.

Le norme di cui ai precedenti articoli 15, 16 e 17 si applicano anche ai militari in ferma prolungata biennale e triennale nonché ai militari volontari specializzati dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

ART. 36.

Dopo il sesto alinea della lettera *d*) del primo comma dell'articolo 9 della legge 28 marzo 1968, n. 397, è inserito il seguente alinea:

« 1/20 per i militari in ferma prolungata biennale o triennale provenienti dalle armi o corpi dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito ».

Dopo il sesto alinea della lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627 è inserito il seguente alinea:

« 0,50/20 per i militari in ferma prolungata biennale o triennale provenienti dalle Forze armate (esclusa l'Arma dei carabinieri) quali elettricisti, magnetisti, specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di automezzi, radio-montatori, operatori meccanografici, piloti di elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici elettronici, incursori e sommozzatori in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito ».

ART. 37.

Ai militari in ferma prolungata biennale e triennale è riservato:

a) il venti per cento dei posti da coprire annualmente, mediante arruolamenti o concorsi, in qualità di militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato;

b) il cinque per cento dei posti per allievi sottufficiali disponibili per l'accesso alle Scuole di formazione dei sottufficiali della propria Forza armata (esclusa l'Arma dei carabinieri), da coprire annualmente mediante arruolamenti o concorsi.

Un ulteriore dieci per cento dei posti disponibili per l'arruolamento in qualità di militare di truppa nel contingente di mare della Guardia di finanza è riservato ai militari in ferma prolungata biennale o triennale della Marina militare appartenenti alle specialità radiotelegrafisti, radaristi, meccanici e motoristi navali, in congedo o in servizio.

Le riserve di posti di cui al precedente punto a) del primo comma e al precedente secondo comma si applicano ai militari in ferma prolungata biennale o triennale sempre che abbiano completato le predette ferme senza demerito, siano in possesso dei requisiti richiesti, conseguano il punteggio minimo previsto qualora richiesto e presentino domanda entro il dodicesimo mese dal collocamento in congedo.

Per l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti o per l'ammissione ai Corpi indicati nei precedenti commi, si applicano le vigenti disposizioni per gli aspiranti all'arruolamento in ciascuno dei Corpi predetti.

I posti riservati di cui ai precedenti commi che non vengono coperti sono attribuiti agli altri aspiranti all'arruolamento ai sensi delle vigenti disposizioni.

I posti a concorso per l'ammissione alle Accademie militari, ferma restando la riserva dei posti a favore degli allievi delle scuole e dei collegi militari previsti dalle norme in vigore, sono assegnati, nell'ordine della graduatoria di merito ed a parità di punteggio, con precedenza ai concorrenti in servizio o in congedo in qualità di:

a) ufficiali inferiori di complemento con almeno quindici mesi di effettivo servizio;

b) sottufficiali con almeno quindici mesi di effettivo servizio;

c) militari in ferma prolungata biennale o triennale che abbiano completato le predette ferme senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e presentino domanda entro dodici mesi dal termine della ferma.

Per l'ammissione all'Accademia militare di Modena nel corso carabinieri, a parità di merito, ha precedenza, tra il personale di cui ai punti a) e b) del precedente sesto comma, quello appartenente all'Arma dei carabinieri.

ART. 38.

Ai graduati e militari di truppa in ferma prolungata biennale sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui alla tabella, allegata alla presente legge.

Al personale di cui al precedente comma, all'atto del congedo, è corrisposto un premio di congedamento pari a trenta giorni dell'ultima paga percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.

Ai sergenti di complemento trattenuti in servizio, ai sensi del precedente articolo 34, è corrisposto un premio di congedamento pari all'ultima mensilità per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.

In favore del suddetto personale, che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione, si provvede all'atto del-

l'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva, alla costituzione, a cura e spese dell'Amministrazione, della posizione assicurativa, nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, mediante versamenti dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione.

TITOLO V

NORME PROGRAMMATICHE, TRANSITORIE E FINALI

ART. 39.

Gli iscritti nelle liste di leva residenti fuori del comune ove ha sede il Consiglio di leva sono muniti, a cura dell'ufficio di leva di terra competente, di apposita cartolina precetto che consente loro il viaggio gratuito di andata e ritorno sulle ferrovie dello Stato e in concessione, sugli autoservizi di linea, nonché sui servizi extra urbani di navigazione interna e sulle linee marittime, dal luogo di residenza alla sede del consiglio di leva.

ART. 40.

In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 8, 16 e 17 della legge 31 maggio 1975, n. 191, per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1984, alle operazioni per la formazione degli scaglioni da incorporare nella Marina militare presso i centri di addestramento e di reclutamento di La Spezia e di Taranto, partecipa un nucleo di ufficiali dell'Esercito periti selettori attitudinali. Tale nucleo provvede, previa selezione, a designare direttamente per le varie armi, servizi e gruppi d'incarico dell'Esercito, gli arruolati nel centro equipaggi militari marittimi che, pur essendo riconosciuti idonei, non sono ritenuti atti per ragioni fisiche o professionali a prestare servizio nella Marina militare ovvero che risultino eccedenti ai fabbisogni di detta Forza armata.

ART. 41.

Gli iscritti nelle liste di leva sottoposti alle operazioni di leva ricevono il vitto da parte dell'Amministrazione militare, nonché una indennità ragguagliata alla paga giornaliera del soldato; a coloro che provengono da località diverse da quelle dove si svolgono le operazioni di leva, viene assicurato l'alloggio a cura dell'Amministrazione militare.

ART. 42.

La riduzione da 18 a 12 mesi della durata della ferma di leva nella Marina militare sarà effettuata con la seguente gradualità:

17 mesi per i militari alle armi in servizio di leva incorporati nell'anno precedente quello dell'entrata in vigore della presente legge;

16 mesi per i militari incorporati nell'anno di entrata in vigore della presente legge;

14 mesi per i militari incorporati nell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;

12 mesi per i militari incorporati nel secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

ART. 43.

La decorrenza della promozione al grado di sergente della Marina militare dei sottocapi diplomati « D » e laureati « L », stabilita dall'articolo 25 della legge 10 giugno 1964, n. 447, al primo giorno dell'ottavo mese di servizio, viene modificata come segue:

dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del decimo mese di servizio per i militari incorporati nell'anno di entrata in vigore della presente legge;

dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'undicesimo mese di servizio per i militari incorporati nell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;

dal giorno precedente a quello di compimento della ferma di leva per i militari incorporati nel secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

ART. 44.

Per le opere di costruzione, ampliamento e modificazione di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della leva, reclutamento, incorporamento, formazione professionale e addestramento dei militari della Marina militare da realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto e La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello marittimo, si prescinde dall'accertamento richiesto dal secondo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, così come risulta modificato dagli articoli 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, restando comprese dette opere tra quelle destinate alla difesa nazionale di cui seguono la disciplina.

ART. 45.

Il Governo della Repubblica è impegnato a presentare al Parlamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi della truppa, ai locali adibiti a cucine, a mensa e ad attività del tempo libero, ed idoneo a garantire attività di promozione sociale e sportiva.

ART. 46.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere, entro sei mesi dall'en-

trata in vigore della presente legge, alla raccolta organica delle disposizioni concernenti il servizio militare di leva e volontario.

ART. 47.

Il Ministero della difesa, d'intesa con i ministeri dell'interno, delle finanze e della marina mercantile, deve approntare una pubblicazione da consegnare ai militari di leva, all'atto dell'incorporamento, che contenga la Costituzione, la legge recante norme sui principi della disciplina militare, il regolamento sulla rappresentanza militare e sulla disciplina militare nonché le principali disposizioni che attengono alla vita del militare comprese quelle relative ai servizi, alle licenze e alle norme disciplinari.

ART. 48.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro della difesa, d'intesa con gli altri Ministri interessati, presenta al Parlamento la relazione sullo stato del personale di leva, congiuntamente alla relazione sullo stato della disciplina militare, prevista dall'articolo 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

Con la relazione sullo stato del personale di leva è illustrato altresì lo stato di attuazione di quanto previsto nei precedenti articoli 12, 13 e 14, nonché la situazione delle infrastrutture, delle attività culturali e ricreative a favore dei militari di leva.

ART. 49.

Le comunicazioni ed il prospetto, di cui al secondo comma del precedente articolo 17, sono allegati alla relazione al Parlamento di cui al precedente articolo 48.

Con la suddetta relazione sono fornite anche dettagliate notizie circa i risultati dell'applicazione degli articoli 28 e 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

ART. 50.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessivi 506,8 miliardi di lire, si provvede:

per l'anno finanziario 1983 mediante riduzione della somma di 56,8 miliardi di lire dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro;

per il triennio 1984-1986 mediante iscrizione della somma di 450 miliardi di lire, di cui 150 per il 1984, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 51.

È abrogato il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

È abrogata altresì ogni altra disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAGHE GIORNALIERE DEI MILITARI IN FERMA PROLUNGATA BIENNALE

GRADI	Definizione percentuale delle misure giornaliere delle paghe rispetto alla paga giornaliera ordinaria del militare di truppa in servizio di leva	
	fino al 6° mese di servizio	dal 6° al 24° mese
Soldato, comune di 2 ^a classe, aviere . . .	300	550
Caporale, comune di 1 ^a classe, aviere scelto	350	600
Caporal maggiore, sottocapo, 1° aviere . .	—	650

NOTA: Le paghe giornaliere di cui alla presente tabella si applicano anche agli allievi delle Accademie militari, agli allievi delle Scuole sottufficiali, agli allievi carabinieri, agli allievi finanziari, agli allievi agenti della polizia di Stato, agli allievi agenti di custodia e agli allievi guardie forestali.

Gli allievi delle Accademie possono optare, qualora più favorevole, per il trattamento economico di cui alla legge 22 maggio 1969, n. 240.

Le paghe giornaliere di cui alla presente tabella non si applicano agli allievi della Scuola militare « Nunziatella », cui viene corrisposto il trattamento economico spettante al militare di truppa di leva, dalla data di compimento del sedicesimo anno di età.